



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055532 – fax +39 06 4740156
e-mail maria.baldo@mise.gov.it
dirigente: roberto.tato@mise.gov.it



VISTA la domanda del Sig. Aziri Vulnet cittadino macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguente titolo di studio "Diploma per attività di automeccanico" nel 2015 conseguito presso l'Università di lavoro "Brakja Miladinovci – Gostivar (Macedonia) e il "Diploma di tecnico automeccanico rilasciato dopo tre anni di studio in data 28 giugno 2019, conseguito presso la Scuola Media Superiore comunale Centro Scolastico Tecnico "Gostivar" di Gostivar. La scuola è istituzione statale di livello scolastico di scuola media superiore, per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile Tecnico" presso una impresa di autoriparazione di cui all'art. 1 comma 3 lettera a) mecatronica (meccanica-motoristica, elettrauto) della legge n. 122/1992;

VALUTATO le materie del percorso formativo : matematica, tecnologia di elaborazione, fondamenti di macchinari, fisica, veicoli e macchinario, motori a combustione interna, dispositivi meccanici, insegnamento pratico.....;

VISTA la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Skopje che certifica: il titolo di studio denominato "diploma" con superamento dell'esame finale n. del reg 0804-17 è stato rilasciato in data 28.06.2019 dalla Scuola Media Superiore Comunale Centro scolastico tecnico "Gostivar" di Gostivar (Repubblica di Macedonia), la scuola è istituzione statale di livello scolastico di scuola media superiore, il corso di studio ha durata di TRE anni, al termine dei quali viene rilasciato il diploma finale di "tecnico automeccanico", che l'ammissione agli studi di preparazione professionale è condizionata dal possesso di 8 anni di percorso scolastico, che secondo l'ordinamento locale il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di tecnico automeccanico;

VISTA che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 11 ottobre 2019, con parere conforme del rappresentante categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera A), mecatronica, subordinato al superamento di una misura compensativa, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006, e s.m.i, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa italiana riguarda "*materie sostanzialmente diverse*" da quelle oggetto della formazione del richiedente



(art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè *“materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante”*;

IVI VALUTATO che nello specifico il percorso formativo dell’interessato, in termini di contenuto, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore, quindi in applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i.. Si individua la misura compensativa in una prova attitudinale sulle seguenti materie di cui al D.M. 12 febbraio 2016 recante Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: sezione mecatronica (parte meccanica e parte mista), poiché il titolo di studio riguarda la parte meccanica dell’auto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0305377 del 24 ottobre 2019, ha comunicato alla richiedente, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. Aziri Vulnet , cittadino macedone, nato a Bellovisht (Macedonia) il 14 aprile 1977 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3; lettera A), mecatronica, subordinatamente al superamento di una misura compensativa da svolgersi presso la Regione Emilia Romagna (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), in quanto la formazione scolastica, regolamentata in Italia, include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d’origine e la formazione richiesta riguarda materie



sostanzialmente diverse da quelle oggetto del titolo di formazione del richiedente (art 22 comma 1 lett c del d.lgs 206/2007);

2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Emilia Romagna;

Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 18 novembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)



Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

SEZIONE MECCATRONICA

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;



Prova orale:

- colloquio sulle materie sopra indicate

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Emilia Romagna presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Emilia Romagna;

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).